

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IMMEDIATA  
IN COMMISSIONE**

**XI Commissione**

**POLIZZI, PAMPO e ARMANI.** — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 29 gennaio 1994, n. 87 stabiliva nuovi criteri di computo della indennità integrativa di buonuscita per i pubblici dipendenti;

la stessa legge prevedeva i termini entro i quali doveva essere liquidato l'importo spettante, scaglionati in base agli anni in cui i dipendenti erano cessati dal servizio;

successivamente la legge n. 724 del 1994 all'articolo 16 ha prorogato tali termini di circa due anni, sospendendo di fatto un diritto degli ex dipendenti senza riconoscere eventuali interessi o rivalutazioni;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha poi ulteriormente prorogato di un anno tali termini, sempre specificando il mancato riconoscimento di interessi o rivalutazioni —:

per quale motivo il Governo continui a rimandare il pagamento di somme che comunque deve elargire e dei relativi interessi e rivalutazioni. (5-05619)

**CORDONI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

i mutilati per servizio del pubblico impiego usufruiscono di una rendita di natura risarcitoria, che è sottoposta a prelievo fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

i mutilati del lavoro, nel settore privato, utilizzano una rendita risarcitoria erogata dall'Inail che non è invece sottoposta a tassazione;

la natura risarcitoria delle rendite corrisposte agli invalidi dovrebbe comportare, secondo la giurisprudenza consolidata, l'esenzione dal prelievo fiscale, sia nel settore pubblico che nel settore privato;

tuttavia il nostro ordinamento non prevede in questo caso l'equiparazione dei benefici tra i mutilati per servizio e i mutilati del lavoro;

il decreto legislativo n. 157 di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, della legge 335 del 1995 per il riordino delle prestazioni per invalidità ed assistenziali, non ha provveduto alla riforma complessiva delle prestazioni per invalidità e non è pertanto intervenuto per l'equiparazione del trattamento tra gli invalidi per servizio e gli invalidi del lavoro;

presso la Commissione lavoro sono inoltre state assegnate proposte di legge volte a regolare la materia —:

se non intendano provvedere, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 335 del 1995, all'emanazione di norme volte al riordino delle prestazioni per invalidità, stabilendo l'equiparazione anche ai fini fiscali delle rendite risarcitorie degli invalidi per servizio e quelli del lavoro, prevedendo l'esenzione dal prelievo fiscale per entrambe le rendite. (5-05620)